

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1959

(11^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TIRABASSI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso » (505-B) (D'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 80
CARISTIA, relatore	80
DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	80

« Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi » (511) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	82, 83, 84
CAROLI, relatore	82
DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	83
GRANATA	83

« Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il per-

sonale insegnante che non presta servizio nelle scuole » (628) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 81, 82
DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	81
LUPORINI	81
VENDITTI	81

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Tirabassi, Venditti, Zanoni e Zanotti Bianco.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Medici e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: « Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso » (505-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Bergamasco: « Disposizione concernente i professori nominati nei ruoli universitari a seguito di revisione di concorso », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARISTIA, relatore. La nostra Commissione aveva già approvato il presente provvedimento nella seduta del 16 luglio 1959. La Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge soltanto un piccolo emendamento all'articolo 2: alle parole « semprechè all'insegnamento non sia stato provveduto con trasferimento o nomina di altro professore di ruolo », sono state cioè sostituite le seguenti: « senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra ». La precisazione, lo dico francamente, mi pare superflua perchè è ovvio che chi usufruisce del diritto concesso entrerà in soprannumero; ma poichè, se noi emendassimo nuovamente il provvedimento, esso dovrebbe tornare all'esame della Camera dei deputati, con ulteriore perdita di tempo, penso che si possa accettare l'emendamento.

C'è piuttosto da aggiungere che è sorto un dubbio nei riguardi dell'articolo 2: si teme cioè che la formulazione dell'articolo possa dar adito ad errata interpretazione e a pretese fuori luogo da parte di una categoria di professori che non è affatto contemplata dal provvedimento in esame. Deve restare chiaro che coloro che usufruiscono dei benefici concessi dall'articolo 2 del provvedimento sono soltanto i professori contemplati dall'articolo 1.

Credo che, dopo questi chiarimenti, la Commissione vorrà approvare ancora una volta il disegno di legge in esame.

DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ho nulla da aggiungere alle parole del relatore, che ringrazio per avere precisato quale dev'essere l'interpretazione esatta dell'articolo 2.

L'aggiunta di una precisazione comporterebbe un ritorno del provvedimento all'esame della Camera; perciò ritengo che le dichiarazioni del relatore possano essere considerate sufficienti a evitare ogni possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dei due articoli che compongono il disegno di legge, il primo non è stato modificato dalla Camera. Esso è del seguente tenore:

Art. 1.

I professori assunti in ruolo universitario per effetto dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238, conservano l'ufficio di professore di ruolo, nei fini dell'insegnamento e della direzione del relativo Istituto, fino a tutto l'anno accademico in cui, compiuto il 75° anno di età, vengono collocati a riposo in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, citato.

Ai professori stessi è data, tuttavia, la possibilità di chiedere il collocamento fuori ruolo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale compiono il 70° anno di età.

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica anche nei confronti dei professori che, alla data dell'en-

trata in vigore della presente legge, si trovino collocati fuori ruolo, senza pregiudizio per coloro che siano stati nominati o trasferiti alla stessa cattedra.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole » (628)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura e del quale io stesso sono relatore:

Articolo unico.

Il termine del 1° luglio, stabilito nell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, è prorogato al 1° luglio 1960.

Voi sapete che presso i Provveditorati agli studi prestano servizio come comandati circa mille insegnanti. Per riportare questi insegnanti alla loro funzione, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, in applicazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, a fornire il Provveditorato di mille nuovi posti così

suddivisi: 500 posti nel ruolo della carriera di concetto amministrativa; 250 posti nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria; 250 posti nel ruolo della carriera esecutiva.

Senonchè i relativi concorsi non sono stati espletati che in minima parte: in sostanza, rispetto ai 1000 posti di aumento, si sono avute nuove immissioni nel ruolo solo per 81 unità nella carriera di ragioneria.

Per questo si chiede di prorogare al primo luglio del 1960 i termini stabiliti nell'articolo 6, ultimo comma, del decreto presidenziale 10 gennaio 1957.

Peraltro poichè l'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1957 prevedeva diversi termini, (1° luglio 1957, 1° luglio 1958 e 1° luglio 1959), sarebbe opportuno chiarire che in luogo di quei tre termini distinti è ora fissato un unico termine al 1° luglio 1960.

L'articolo unico dovrebbe perciò iniziare così: « I termini stabiliti nell'articolo 6... sono prorogati al 1° luglio 1960 ».

V E N D I T T I. Vorrei sapere quando sono stati banditi questi concorsi.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Non saprei precisare. Nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, si indicano le ragioni del ritardo ma non si precisano le date.

D I R O C C O, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, di carattere amministrativo.

V E N D I T T I. Ho avuto l'onore di essere al suo posto qualche anno fa e ricordo che vi furono concorsi il cui espletamento richiese diversi anni.

L U P O R I N I. È evidente che, allo stato attuale delle cose, è necessario prorogare il termine stabilito, ma penso che sia necessario anche accelerare i concorsi per evitare che sia necessaria poi un'altra proroga.

P R E S I D E N T E *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento formale da me dianzi suggerito.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi » (511)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I, *relatore*. Dall'applicazione della legge del 26 ottobre 1952, n. 1463, riguardante la statizzazione delle scuole elementari per ciechi, sono derivate delle situazioni che richiamano la nostra attenzione perchè, pure avendo tale legge normalizzato dette scuole, ha lasciato tuttavia insoluti alcuni problemi di notevole importanza. Le situazioni da normalizzare sono quattro, e le illustrerò distintamente.

Prima situazione: con quella legge non furono sistemati gli assistenti, che pure tanta importanza hanno nella formazione educativa del bambino; essi rimasero cioè alle dipendenze dell'amministrazione dei convitti, e non alle dipendenze dello Stato, come sarebbe stato più logico.

Con il progetto di legge in esame si tende appunto a innovare questo stato di cose, e ad inquadrare giuridicamente la posizione degli assistenti.

La seconda situazione è questa: con la legge richiamata si riconobbe l'importanza

dell'insegnamento della musica e del canto, si fissarono i programmi, si stabilirono gli orari, il corrispettivo; però l'insegnamento di queste materie venne affidato solamente per incarico, il che determinò una situazione d'instabilità. Anche per questi insegnanti occorre una sistemazione definitiva. Non c'è infatti alcuna differenza tra questi e gli altri insegnanti di scuole elementari, sempre per ciechi, e quindi non si comprende perchè debbano stare in questa situazione di precarietà e d'instabilità che incide, naturalmente, anche sulla loro tranquillità e sicurezza. Quindi, con il disegno di legge in esame, si tende ad iscrivere questi insegnanti di musica e canto in appositi ruoli.

La terza situazione è questa: per gli insegnanti elementari per ciechi, si stabilì in quella legge che, nella prima applicazione della medesima, sarebbero stati inquadrati nei ruoli coloro che avessero già tre anni d'insegnamento nel decennio ultimo; che avessero avuto la qualifica di ottimo, e che avessero anche conseguito il diploma della scuola « Romagnoli ».

E questi furono infatti immessi nei ruoli. Quella legge stabiliva inoltre che nei successivi concorsi, il 50 per cento dei posti si dovesse riservare a coloro che si fossero trovati sprovvisti dei requisiti richiesti e, quindi, nell'impossibilità di essere inquadrati nel ruolo organico.

Quei concorsi dovevano bandirsi in base ad un regolamento da emanarsi al più presto. Se non che, quel regolamento non venne emanato e concorsi non furono mai banditi. Di conseguenza, quel personale che non poteva partecipare ai comuni concorsi per le scuole elementari, proprio perchè sprovvisto della vista e non ha potuto partecipare neppure a concorsi speciali perchè non furono mai banditi, adesso giustamente reclama una sistemazione.

Il disegno di legge in esame intende provvedere a questo consentendo la immissione nei ruoli a quegli insegnanti che abbiano oggi gli stessi requisiti richiesti dalla legge del 1952. C'è una sola innovazione nel presente

disegno di legge, e cioè si richiede che la qualifica invece di « ottimo » sia « distinto », costituendo tale qualifica già una sufficiente garanzia di rendimento e capacità.

La quarta situazione è questa: per i maestri di scuole elementari per ciechi, il compenso complementare è fissato in lire mille, mentre la legge del marzo 1958, fissa in lire cinquemila mensili il compenso degli insegnanti nelle scuole per sordomuti.

Ora, quale differenza può esservi tra gli insegnanti per sordomuti e gli insegnanti per ciechi? Si trovano nella stessa condizione, quella, cioè, di dover insegnare a persone minorate e quindi con maggiore impegno da parte degli insegnanti stessi. È giusto perciò e doveroso che si provveda, anche per gli insegnanti dei ciechi, all'elevamento del loro corrispettivo a cinquemila lire.

C'è da rilevare che la 5^a Commissione aveva dato parere sfavorevole, non ritenendo valida la copertura indicata nell'articolo 14 del disegno di legge che rinvia ai normali stanziamenti di bilancio.

Successivamente, però, l'Unione italiana dei ciechi ha fatto presente che la particolare situazione degli insegnanti ciechi imponeva che si provvedesse con ungenza, ed ha proposto perciò di accantonare, per il momento, il provvedimento concernente gli assistenti e che richiederebbe una spesa considerevole, circa 35-40 milioni annui, per emanare invece al più presto gli altri provvedimenti riguardanti i maestri elementari, quelli di musica e canto, e il supplemento di cui ho parlato dianzi, provvedimenti che non avrebbero richiesto una spesa superiore ai 15 milioni annui. Sulla base di questa proposta, fatta propria dal presentatore, senatore Baldini, la 5^a Commissione, in data 2 dicembre, inviava un nuovo parere così formulato:

« Facendo seguito al parere già espresso in data 26 maggio 1959, la Commissione finanze e tesoro, preso atto del proposito del proponente di stralciare dal disegno di legge in esame le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli

assistenti in servizio presso le scuole elementari per ciechi, non insiste nel parere contrario, semprechè sia indiscutibilmente accertato che la nuova spesa, prevista in 15 milioni annui, relativa all'adeguamento della indennità extratabellare dei maestri, sia effettivamente sostenuta dagli attuali stanziamenti di bilancio senza bisogno di successive integrazioni del capitolo relativo.

La Commissione segnala inoltre la necessità che nell'articolo 14 alle parole: " esercizio finanziario 1958-59 ", siano sostituite le altre: " esercizio finanziario 1959-60 " ».

PRESIDENTE. L'esercizio ora in corso è il 1959-60; mi sembrerebbe perciò opportuno l'emendamento proposto dalla 5^a Commissione su questo punto.

Resta piuttosto da decidere circa lo stralcio della parte relativa agli assistenti, per il quale il presentatore e il relatore dovranno presentare concrete proposte.

DI ROCCO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è affatto difficile procedere allo stralcio: si tratta solo di sopprimere i primi 5 articoli.

GRANATA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di sospendere la discussione di questo disegno di legge perchè in Aula si sta svolgendo un importante dibattito. Il rinvio sembra opportuno altresì per la perplessità sorta sui primi articoli del provvedimento, di cui si chiede ora lo stralcio, ed anche per chiarire dubbi, che possono sorgere su altri articoli, specie per quanto riguarda la funzione e le finalità della scuola di metodo Romagnoli. Visto che qui si chiede un diploma rilasciato dalla scuola Romagnoli, io mi domando: se dovessero sorgere altre scuole dello stesso genere, con le stesse caratteristiche e le stesse finalità, il diploma rilasciato da tali scuole sarebbe valido ai fini indicati dall'articolo 7? Mi pare che la norma sia eccessivamente restrittiva in quanto impedisce la possibilità che sorgano altri istituti dello stesso genere, sicchè solo la scuola Romagnoli avreb-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

11ª SEDUTA (10 dicembre 1959)

be la possibilità di rilasciare diplomi che abilitino all'insegnamento.

Rinnovo dunque la richiesta di un breve rinvio dato che si tratta di un provvedimento formato di parecchi articoli la cui affrettata approvazione potrebbe lasciarci perplessi.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione di

questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari